

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE VI CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:  
SOCIETA' SRL

nei confronti di:  
BANCA

- parte attrice -

- parte convenuta -

**Sommario**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Conclusioni di parte attrice    | 2  |
| Conclusioni di parte convenuta  | 3  |
| 1. Oggetto                      | 3  |
| 2. Tasso debitore, CMS e valute | 4  |
| 3. Anatocismo                   | 4  |
| 4. Prescrizione                 | 6  |
| 5. La c.t.u.                    | 7  |
| 6. Usura                        | 7  |
| 7. Spese                        | 10 |
| Per questi motivi               | 11 |

**Conclusioni di parte attrice**

Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE

1. Accertata, in riferimento al rapporto di conto corrente n. omissis, intrattenuto dall'attrice presso la filiale di Sesto San Giovanni di BANCA, l'assenza del contratto, dichiarare l'invalidità degli addebiti effettuati in conto dalla convenuta, relativi agli interessi debitori ultra-legali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni trimestrali di massimo scoperto e/o di altro genere, alle spese, competenze, giorni valuta e remunerazioni a qualsiasi titolo, perché non validamente pattuite, in violazione dell'art. 1284 c.c., e, conseguentemente, dichiarare la nullità ed inefficacia delle comunicazioni e successive variazioni, ex art. 118 TUB, in senso sfavorevole all'attrice, in assenza di previa valida pattuizione sottoscritta e/o prive di giustificato motivo;

2. Per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere dell'intero rapporto, nonché l'effettivo saldo di conto corrente, espungendo dal conto ogni addebito, per i motivi esposti, per spese, commissione di massimo scoperto e/o messa a disposizione fondi, eliminando l'effetto della capitalizzazione trimestrale e del gioco dei giorni valuta; procedendo alla rettifica del saldo di conto corrente al tasso legale semplice, senza applicazione di alcuna capitalizzazione e condannare la banca alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo indebitamente incassato.

3. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, per violazione dell'art. 1283 c.c. e non dovute le somme applicate dalla Banca a tale titolo, anche sulle commissioni, spese e giorni valuta;

4. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola relativa ai c.d. giorni valuta, alla commissione di massimo scoperto, laddove convenute per iscritto, per difetto di causa e/o per indeterminatezza;

5. Accertare e dichiarare, con disapplicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia, che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G) del c/c de quo, calcolato computando tutte le spese, commissioni e remunerazioni a qualunque titolo, anche quale effetto della capitalizzazione trimestrale su interessi, commissioni e

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani n. 1389 del 8 febbraio 2018*

spese, connesse all'erogazione del credito, applicato dalla banca nel corso del rapporto, è superiore al Tasso Soglia, tempo per tempo vigente e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo andamento del rapporto in dare e avere ed il saldo di conto corrente, eliminando, ai sensi dell'art. 1815 c.c., nei trimestri affetti da usura, interessi, spese, capitalizzazione di interessi passivi, commissione di massimo scoperto o di altro tipo e l'effetto dei giorni valuta, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione, quale data di decorrenza dell'applicazione degli interessi sulle singole operazioni;

6. Accertare e determinare l'ammontare delle somme sottratte illegittimamente dalla Banca e condannare la Banca, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice dell'indebitato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati sulle predette somme illegittimamente incassate, da ciascuna annotazione in conto, o dalla domanda, fino al soddisfo.

7. Condannare la Banca, in persona del Legale Rappr. pro tempore, alla refusione dei danni, patrimoniali e non, in via di equità per i secondi, che Essa, con la propria condotta *contra legem*, ha procurato all'attrice, connessi e derivanti dalla progressiva sottrazione di liquidità finanziaria e per l'effetto condannare la Banca alla corresponsione della somma risarcitoria pari a quanto risulterà essere stato, progressivamente e indebitamente, sottratto all'attrice o nel maggiore o minore importo, che risulterà giudizialmente dovuto, connesso all'incasso di somme indebite, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo.

IN VIA ISTRUTTORIA

CHIEDE, che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia disporre, per quanto esposto, l'integrazione della C.T.U..

### **Conclusioni di parte convenuta**

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:

nel merito:

1) accertare e dichiarare in via preliminare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. delle pretese avanzate da parte attrice, per tutte le ragioni esposte in atti;

2) comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da SOCIETA' SRL nei confronti della BANCA, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;

in ogni caso:

3) condannare SOCIETA' SRL al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre a IVA e CPA, nonché al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, integralmente anticipate dalla Banca.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

### **1. Oggetto**

Oggetto di causa è il conto corrente n. *omissis* aperto dalla società attrice presso la BANCA, filiale di Sesto San Giovanni, e chiuso in data 15/11/2006 con saldo 0 (v. doc. 7 conv.).

In relazione a tale rapporto parte attrice ha lamentato annotazioni in conto di addebiti a vario titolo illeciti, con richiesta di determinazione del saldo corretto e domanda di ripetizione di indebitato.

### **2. Tasso debitore, CMS e valute**

La banca convenuta ha prodotto sub doc. 2 il contratto di apertura del predetto c/c, sottoscritto da parte attrice in data 16/4/1997. In esso sono convenuti in forma scritta il tasso creditore, il tasso debitore per scoperti, la misura della commissione di massimo scoperto e le valute applicate alle varie operazioni di prelevamento e di versamento.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani n. 1389 del 8 febbraio 2018*

Le relative censure di parte attrice, che aveva lamentato la mancanza di accordi al riguardo, sono pertanto infondate.

### **3. Anatocismo**

L'art. 7, secondo comma, del contratto di c/c rispecchia il testo delle n.u.b. di uso generalizzato all'epoca e prevede che in caso di conto anche saltuariamente passivo gli interessi passivi siano contabilizzati trimestralmente, ferma restando invece la periodicità annuale per la capitalizzazione degli interessi creditori, stabilita dal primo comma.

Per quanto riguarda la nullità di tale clausola contrattuale, che comportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si richiama il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass. 16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010).

Nel corso del rapporto è sopravvenuto il d.lgs. 342/1999 (in G.U. 4/10/1999), il cui art. 25, comma 2, ha modificato l'art. 120 TUB con l'aggiunta del comma 2, prevedendo espressamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi nell'ambito dell'attività bancaria e così derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. Le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici sono state demandate al CICR, che ha provveduto con la delibera del 9/2/2000 (in G.U. 22/2/2000). E' opportuno evidenziare che la deroga è presente già nella norma primaria del decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative, di modo che è infondata la tesi secondo la quale la modifica sarebbe inefficace perché introdotta da una norma di rango secondario.

Il citato art. 25 contemplava in origine anche un comma 3, il quale conteneva due norme:

- la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati;
- la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. Dopo l'emanazione della delibera CICR citata, con la sentenza 9-17/10/2000, n. 425, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava "una disciplina retroattiva e genericamente validante" delle clausole anatocistiche. Va rilevato che in detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell'art. 25, comma 3, in esame e cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. E' noto che le sentenze, anche della Consulta, devono essere interpretate complessivamente, non limitandosi al dispositivo, ma considerandolo alla luce della motivazione esposta. Si deve quindi concludere che nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa.

Tenendo conto di ciò, pur dopo la caducazione del comma 3 dell'art. 25 cit., l'interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi".

La Banca ha allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. (v. doc. 4 conv.) e comunicazione al cliente della stessa modifica (v. doc. 3). La modifica apportata prevede la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditori.

Ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera in questione nella fattispecie non occorre una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. Infatti da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani n. 1389 del 8 febbraio 2018*

per entrambi. In proposito si deve tenere presente che l'art. 7, comma 2, della citata delibera CICR richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni che sarebbero state legali – come parte attrice ha ripetuto ancora nella comparsa conclusionale – ma a quelle di fatto applicate dalla Banca. Pertanto è infondata la tesi che sostiene il peggioramento delle condizioni – e quindi la necessità della loro approvazione – considerando il previgente divieto di anatocismo.

Da ciò deriva che la Banca ha lecitamente applicato l'anatocismo dal 1/7/2000, fino alla chiusura del rapporto.

Il conto è stato quindi ricalcolato, tramite c.t.u., eliminando l'anatocismo fino al 30/6/2000; gli interessi maturati in quel periodo pertanto, sono stati portati in conto in data 30/9/2000, cioè alla fine del primo trimestre utile.

#### **4. Prescrizione**

L'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca convenuta è fondata, come di seguito precisato. Il conto corrente è un rapporto unitario, sebbene trovi esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni, di modo che il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla sua chiusura (v. sul punto Cass. s.u. 24418/2010 cit.). Nel caso di specie il conto corrente è stato estinto nel novembre 2006 di modo che non si è maturata la prescrizione essendo stata notificata la citazione in data 9/4/2015.

Peraltro diversa disciplina devono avere i versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido. In tal caso, infatti, quel versamento non si limita a ripristinare la provvista, ma estingue un debito esigibile del correntista, assumendo quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decorre dalla data di esecuzione e quindi opera l'eccezione di prescrizione decennale (v. in questo senso ancora Cass. s.u. 24418/2010).

Ciò comporta che nel caso di specie rimangono comunque ferme le annotazioni a debito operate dalla banca a qualsiasi titolo se anteriori al 14/3/2004 – cioè 10 anni prima della messa in mora di cui al doc. 6 conv. - e pagate con successivi versamenti solutori, secondo la definizione di cui sopra.

#### **5. La c.t.u.**

Ai fini del ricalcolo del saldo del c/c è stata conferita c.t.u. contabile affidata al rag. *omissis*, che ha depositato relazione scritta in data 7/9/2016. Il c.t.u. ha in primo luogo accertato che l'effetto anatocistico generato dalla capitalizzazione degli interessi passivi dal 31/3/1998 (primo e/c disponibile) al 30/6/2000 è pari ad euro 159,87 (cfr. pagg. 3 e 4). Il c.t.u. ha poi individuato con precisione 14 rimesse solutorie intervenute fino al 14/3/2004, per un importo complessivo di euro 210.266,62 (cfr. pag. 16). Ne consegue l'indebito derivante dall'anatocismo è stato ampiamente pagato con versamenti ormai prescritti e non è quindi ripetibile. Per completezza si osserva che nella bozza di relazione il c.t.u. ha ipotizzato la presenza di fidi di fatto, pari allo scoperto via via raggiunto dalla società, il che avrebbe escluso la natura solutoria dei versamenti. Ma quella ipotesi, nemmeno formulata da parte attrice, non era supportata da alcun elemento presuntivo grave, preciso e concordante, tanto più che gli e/c trimestrali della banca indicano con chiarezza l'ammontare del fido; correttamente, quindi, quell'ipotesi è stata abbandonata nella versione definitiva della relazione.

In conclusione, quindi, non vi è luogo né alla rettifica del saldo, né alla ripetizione di somme, perché gli indebiti sono stati pagati dal correntista con rimesse solutorie ultradecennali e quindi prescritte.

#### **6. Usura**

Ulteriore doglianza è stata svolta in ordine alla lamentata applicazione di tassi di interessi debitori usurari ed essa si fonda su una consulenza tecnica stragiudiziale di parte (v. doc. 3 att.). Tale relazione, però, per la determinazione del TEG applicato dalla Banca sul rapporto in questione ha utilizzato una formula (v. pag. 8) diversa rispetto a quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - ed. agosto 2009, par. C3 a), in G.U. 29/8/2009 - per le aperture di credito in c/c e cioè:

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani n. 1389 del 8 febbraio 2018*  
*Interessi x 36.500      Oneri su base annua x 100*

\_\_\_\_\_ +

*Numeri debitori*

*Accordato*

La natura e l'efficacia di dette Istruzioni costituiscono questioni controverse; in particolare alcune decisioni, specie pronunciate in sede penale, anche dalla Suprema Corte<sup>1</sup>, hanno affermato che le Istruzioni non costituiscono fonte di diritto e, alla stregua delle circolari amministrative, possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge. Ora, è evidente che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, ma non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari.

In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art. 4 TUB prevede in via generale che la Banca d'Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari; si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari.

Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l'altro modificato l'art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. E l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente con altro decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2).

Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.

Inoltre, i vari d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

E' quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di ~~determinarne il valore medio~~.

Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con la modalità A ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità B. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo civile e anche penale, che derivano dal superamento del tasso soglia.

<sup>1</sup> V. ad es. Cass. pen. n. 12028/2010 e n. 46669/2011.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani n. 1389 del 8 febbraio 2018*

Peraltro, proprio in forza del meccanismo che lega il TEG al tasso soglia, appare miope l'intento di chi opera al fine di innalzare il valore del TEG – ad esempio computando oneri non connessi all'erogazione del credito o utilizzando formule che conducano ad un risultato più elevato – giacché in realtà l'aumento del TEG a livello di sistema comporta anche l'aumento del tasso soglia, con l'effetto di ridurre l'efficacia anti-usura della normativa.

Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare. Esse inoltre hanno à natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura.

In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Nel merito, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. - richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

In particolare il fatto di non aver semplicemente sommato, per i rapporti di conto corrente, gli oneri applicati alla misura percentuale dell'interesse debitore è giustificato dalla diversità con cui si calcolano dette competenze. Infatti mentre gli oneri sono semplicemente annotati in conto nella loro misura assoluta, gli interessi sono invece calcolati giorno per giorno sulla base dei numeri debitori. Inoltre il secondo addendo della formula sopra riportata assolve alla funzione di spalmare sull'anno gli oneri, in modo da evitare che alcune spese concentrate in un trimestre – ad esempio quelle di istruttoria fido – possano comportare un improprio innalzamento del TEGM e quindi del tasso soglia<sup>2</sup>. Ragionevole appare anche la scelta di rapportare detti oneri all'importo del fido accordato, giacché è quello l'importo del credito concesso, cui fa espresso riferimento il citato art. 644 c.p., indipendentemente dall'utilizzato.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l'allegazione della parte risulta palesemente infondata, di modo che non vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.

## **7. Spese**

Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di

<sup>2</sup> Cfr. il "Resoconto sulla consultazione della disciplina in materia di usura – 2009", operato dalla Banca d'Italia prima della emanazione delle Istruzioni dell'agosto 2009, pag. 7, pubblicato all'indirizzo web [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_conclude/raccolta/2009/istruzioni\\_teg/Istr\\_usura\\_ago\\_09-resoconto.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_conclude/raccolta/2009/istruzioni_teg/Istr_usura_ago_09-resoconto.pdf). Si vedano in particolare le pagg. 6 e 7.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani n. 1389 del 8 febbraio 2018*

bassa complessità, in conformità alla nota depositata. Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, seguono la medesima regolamentazione. La banca ha allegato di averle integralmente anticipate e la circostanza di fatto non è stata contestata, di modo che la parte ha diritto al rimborso.

**Per questi motivi  
il Tribunale di Milano  
in composizione monocratica  
VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta;
- 2) per l'effetto rigetta le domande di parte attrice;
- 3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 7.254,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 4) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte attrice;
- 5) per l'effetto condanna parte attrice al rimborso delle predette spese di c.t.u. in favore di parte convenuta.

Milano, 6 febbraio 2018

**Il giudice  
dott. Antonio S. Stefani**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS